

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 231

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ENZO MARIO NINO LOMBARDI

per il reato di cui agli articoli 110, 81 e 323, secondo comma (già articolo 324), del codice penale
(abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

l'8 novembre 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 8 novembre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

L'Aquila, 27 ottobre 1993

Quest'Ufficio di Procura, a seguito di notizia di reato iscritta al n. 322/93 RGNR, procedeva ad avviare delle indagini preliminari in ordine alla vicenda urbanistico-edilizia relativa alla costruzione di un complesso immobiliare di zona PEEP del Comune di L'Aquila, per la precisione in località Coppito, da parte della COGEP S.r.l., con sede in L'Aquila, Piazza Palazzo n. 1, quindi in Roma, Lungotevere Flaminio n. 66, nei confronti del legale rappresentante della predetta Società, PASQUA Giacomo e, genericamente, di non meglio identificati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministratori del Comune di L'Aquila responsabili e/o comunque coinvolti nel complesso *iter* procedimentale amministrativo che ha disciplinato ed assentito il suddetto intervento edilizio. Con riferimento a tale *iter* corre l'obbligo in via principale chiarire che questo Ufficio nutre sostanziali dubbi sulla correttezza e legittimità del procedimento amministrativo seguito e dei provvedimenti adottati in quanto pare emergere, sulla scorta dell'esame della relativa documentazione acquisita presso il Comune di L'Aquila ed altri Enti Pubblici nonché Istituti di Credito, delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti a conoscenza dei fatti, dalle risultanze della relazione preliminare inoltrata presso questo Ufficio dal C.T. nominato, una netta discrasia tra le disposizioni normative ed amministrative che avrebbero dovuto disciplinare la procedura concessoria ed informare le emanazioni provvedimentali ed il comportamento tenuto dalla Amministrazione comunale durante la intera vicenda urbanistico-edilizia oggetto d'indagine, pur rappresentando la evidente necessità di approfondire le problematiche sollevate e proseguire negli accertamenti investigativi onde pervenire a valutazioni e determinazioni definitive sull'intera vicenda e sul ruolo sostenuto dai singoli indagati.

Dall'esame della documentazione acquisita da operatori di P.G., anche nell'ambito di altro procedimento avente lo stesso oggetto e, successivamente riunito al presente, è stato possibile per questa Procura individuare, nell'ambito del gruppo di amministratori e funzionari del Comune di L'Aquila responsabili del procedimento autorizzatorio e quindi esposti ad eventuali responsabilità di carattere penale, il Dr. Enzo LOMBARDI, quale Sindaco del Comune di L'Aquila nel periodo temporale in cui si adottarono le determinazioni relative all'intervento della S.r.l. COGEPA; il nome del predetto indagato è stato pertanto iscritto nel Registro Generale delle Notizie di Reato in data 29 settembre 1993.

Allo stato attuale delle indagini, e nuovamente rappresentando la evidente necessità, anche in considerazione della comples-

sità della vicenda, del numero di soggetti coinvolti e della molteplicità di aspetti penalmente rilevanti desumibili dai fatti riscontrati, di approfondimenti, questo Ufficio può solo fornire per grandi linee la prospettazione della vicenda e dei motivi che cagionano dubbi e sospetti sulla regolarità della procedura, percorrendo sinteticamente l'iter approvativo ed inquadrando normativamente la fattispecie; si rimanda alle brevi note preliminari del C.T. nominato per alcune considerazioni tecniche (e relative all'urbanistica).

La COGEPA S.r.l. chiede nel dicembre 1985 l'assegnazione di un'area di sua proprietà compresa nel piano di zona PEEP del Comune di L'Aquila, e precisamente la sub zona 5/1, unità di assegnazione U1-U3 e U2 lotto B in Coppito, località Selvetta, per la realizzazione di 283 alloggi equivalenti (mq 75) e di un centro commerciale.

La G.M. Comune di L'Aquila, nelle sedute del 25 settembre 1986 e 10 dicembre 1986, alla quale prese parte il Sen. LOMBARDI, approva il planivolumetrico proposto dalla Soc. COGEPA, per la costruzione di 283 alloggi convenzionati in Coppito nelle suindicate aree, strumento che subirà successivamente delle modifiche e delle integrazioni (vedi delibera G.M. L'Aquila del 16 maggio 1989 alla cui seduta prese parte il Sen. LOMBARDI) ed assegna un'area ai sensi dell'articolo 3 legge n. 247 del 1974.

In tali delibere si fa costante riferimento alla destinazione dell'area, al piano di zona PEEP vigente, alla tipologia dell'intervento, al fatto che l'assegnazione dell'area avveniva ex articolo 3 legge n. 247 del 1974, quindi in diritto di superficie (da notare che il Comune ancora non risultava cessionario dell'area) in quanto trattavasi di edilizia sovvenzionata e/o agevolata, avendo la COGEPA prospettato di fruire di mutui e finanziamenti di Istituti di Credito e da Fondo Ristabilimento Consiglio d'Europa, e pertanto nelle more della definitiva approvazione del piano PEEP da parte dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila che la convenzione sarebbe stata redatta, ai sensi dell'articolo 35 legge n. 865 del 1971,

secondo lo schema tipo deliberato dal Consiglio Comunale L'Aquila in data 5 gennaio 1985.

Il rappresentante COGEPA chiede il rilascio della concessione in attesa della stipula della predetta Convenzione.

L'Assessore delegato FERRAUTO rilascia la concessione edilizia n. 562 del 5 dicembre 1986 nella quale si ribadisce l'obbligo di stipulare la convenzione tra Comune di L'Aquila e COGEPA di cui all'articolo 35 legge n. 865 del 1971, si fa presente che non era allegato alcuno schema di atto negoziale ne risulta vistato e/o sottoscritto alcuno schema di convenzione tra le parti.

In data 2 luglio 1987 il legale rappresentante della Soc. COGEPA presenta istanza intesa alla definizione della pratica del mutuo edilizio, nelle more della stipula della Convenzione, nonchè chiede di poter sottoscrivere un atto d'obbligo da registrare e trascrivere a favore del Comune di L'Aquila con il quale si sarebbe impegnato ad osservare le condizioni della convenzione tipo, da stipularsi successivamente: il Comune acconsente a quanto richiesto.

La COGEPA sottoscrive atto d'obbligo di cui sopra, rogato il 4 luglio 1987, numero rep. 48396 Notaio BATTAGLIA di L'Aquila.

La predetta Società ottiene il finanziamento FRCE per un importo di lire 7.200.000.000, la cui erogazione sarà divisa in varie *tranches*.

In data 1° agosto 1989 la G.M. L'Aquila, delegata alla approvazione degli schemi di convenzione ex 865/71 dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 5 gennaio 1985, presieduta dall'On. FERRAUTO, Assessore all'Urbanistica proponente, approva uno schema di convenzione completamente diverso da quello di cui all'articolo 35 su richiamata normativa, pedissequamente riprodotto nello schema tipo deliberato dal Consiglio Comunale in data 5 gennaio 1985, ed alla stipula del quale si erano, in precedenti atti e dichiarazioni, ripetutamente vincolati sia il legale rappresentante COGEPA che l'Amministrazione comunale, nonchè assai diverso da altri schemi di convenzione deliberati per interventi analoghi operati nello stesso periodo di tempo in

zona PEEP del Comune di L'Aquila da altri imprenditori. Da notare che la proposta di deliberazione acquisita presso il Comune di L'Aquila è stata disconosciuta da uno dei due apparenti firmatari (AMOROSI Renato - Rip. Urbanistica) e per essa si può ragionevolmente ipotizzare, almeno allo stato e con la evidente necessità di effettuare in seguito gli accertamenti tecnici relativi, una falsità materiale tenuto conto altresì della supposta identità del documento, visivamente riscontrabile, opportunamente modificato nel contenuto mediante aggiunte e stralci operati in corsivo, ad altra precedente proposta di deliberazione presentata in Giunta, a firma degli stessi soggetti con identica data, ma avente oggetto e contenuto diversi (delibera G.M. L'Aquila del 16 maggio 1989). Il contenuto della convenzione da stipulare sembra far riferimento ad una semplice lottizzazione privata, con cessione delle sole aree per l'urbanizzazione al Comune di L'Aquila (oneri a carico dell'imprenditore), senza i vincoli per la COGEP S.r.l., in relazione alla destinazione economica e popolare del complesso immobiliare, di cui all'articolo 35 legge n. 865 del 1971 ed articolo 6 della Convenzione tipo deliberata dal Consiglio Comunale di L'Aquila in data 5.1.85. Quasi contestualmente il legale rappresentante della Società rinunciava al mutuo del FRCE. Di conseguenza l'imprenditore COGEP S.r.l. risultava libero di collocare gli alloggi edificati sul mercato, sia per quanto atteneva al prezzo di vendita che al canone di locazione, sia per quanto riguardava la scelta dell'acquirente, sembra, a giudizio di questo Ufficio, che in tal modo si sia soddisfatto un interesse privato che ha posto in secondo piano le finalità pubbliche alla cui realizzazione mira l'intero complesso normativo che disciplina «l'edilizia economica e popolare» e che aveva illuminato, almeno formalmente, l'intera procedura fino ad allora seguita, procurando un ingiusto vantaggio, anche di natura patrimoniale, e la cui entità appare facilmente intuibile alla S.r.l. COGEP S.r.l.

In data 13 ottobre 1989 viene stipulata la convenzione, «ai sensi dell'articolo 35 legge

n. 865 del 1971» tra il Comune di L'Aquila, in persona del Sindaco LOMBARDI Enzo, e la Soc. COGEPA, in conformità con lo schema approvato nella suindicata delibera di Giunta (rogito Notaio BATTAGLIA numero Rep. 60190), espressamente allegata.

Questa sommaria ricostruzione dei fatti, nella quale ovviamente si sono dovuti tralasciare elementi pur importanti comunque riscontrabili e desumibili dalla copiosa documentazione allegata, (come da elenco che segue), sembra far emergere delle sostanziali perplessità sull'operato del Sen. LOMBARDI e di altri amministratori del Comune di L'Aquila, oltre che naturalmente del legale rappresentante della S.r.l. COGEPA, in quanto sembrerebbe potersi ravvisare nella loro attività una strumentalizzazione della procedura amministrativa, macchiata da vizi di legittimità per il contrasto con le norme richiamate e con le precedenti determinazioni Consiliari e giuntali in materia (generali e/o disciplinanti casi analoghi a quello oggetto di procedimento, nonché relative alla affermazione di piena vigenza all'epoca del piano di zona PEEP '84), sussumibili nelle categorie del vizio di legge e dell'eccesso di potere, al fine di procurare al privato costruttore un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella mancata cessione dell'area al Comune nonché nella differenza tra prezzo di vendita su libero mercato degli immobili realizzati (da tenere presente che le trattative con l'Ente pubblico acquirente sembrano iniziare molto prima rispetto alla delibera di G.M. del 1° agosto 1989) e quello vincolato ai sensi dell'articolo 35 legge n. 865 del 1971, e ricordando soltanto che il Comune, rappresentante della Società, avrebbe potuto negare la cessione degli alloggi e pretendere la locazione a canoni vincolati ad assegnatari risultanti da apposita graduatoria.

Al momento attuale, e relativamente alla posizione del senatore LOMBARDI Enzo, l'ipotesi di reato risulta, in sintesi, così sommariamente enunciabile: articoli 110, 81, 323, 2 comma, (già 324 CP), CP in relazione all'attività amministrativa dal soggetto svolta nell'*iter* procedurale sopra

ricostruito e con particolare riferimento agli atti in precedenza menzionati.

Premesso quanto sopra, questo Ufficio chiede, ai sensi degli articoli 343, 344 CPP e 111 Att. CPP, che il Senato presieduto dalla S.V. Ill.ma voglia concedere, nei confronti del senatore Enzo LOMBARDI, la necessaria autorizzazione a procedere.

Si allega documentazione ed atti come da elenco, nonchè il certificato anagrafico e quello del Casellario.

Con ossequi.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Salvatore CAMPOCHIARO)